

---

# Il bonus verde tra conferme e novità

Con l'intento di migliorare la qualità dell'ambiente, soprattutto con riguardo alle aree urbane, già da qualche anno, ed anche per il 2021, è prevista la possibilità di fruire del bonus verde, la detrazione ai fini IRPEF di un importo pari al 36% delle spese sostenute per il giardinaggio. Nonostante per la gran parte delle detrazioni di carattere "edilizio" sia stata prevista la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, il bonus verde ne resta escluso, quindi può unicamente essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi.

---

*Contributo a cura di*

**Elena Ferrari**

---

## AGEVOLAZIONI FISCALI

# Bonus verde: conferme, novità e modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi

Con l'intento di migliorare la qualità dell'ambiente, soprattutto con riguardo alle aree urbane, già da qualche anno, ed anche per il 2021, è prevista la possibilità di fruire del bonus verde, la detrazione riservata alle spese di giardinaggio. Nonostante per la gran parte delle detrazioni di carattere "edilizio" sia stata prevista la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, il bonus verde ne resta escluso, quindi può unicamente essere detratto in sede di dichiarazione dei redditi.

**Elena Ferrari**

*Dottore commercialista*

### Il bonus

Il bonus verde consiste nella possibilità detrarre ai fini IRPEF un importo pari al 36% delle spese sostenute per:

- › sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrogazione e realizzazione di pozzi;
- › realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- › progettazione e manutenzione, connesse all'esecuzione di tali interventi.

A proposito dell'ambito di applicabilità del bonus, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessati, che consista nella sistemazione a ver-

de ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.

In virtù di tali considerazioni, anche la collocazione di piante ed altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde di immobili residenziali. Così come può ritenersi agevolabile la realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi, a condizione che siano allestiti in modo permanente e si riferiscano ad interventi innovativi di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Inoltre, possono essere agevolati anche gli interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo ed alla difesa fitosanitaria di alberi secolari o di esemplari arborei di notevole pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale storico e culturale salvaguardati ai sensi della legge 10/2013, la cui conservazione è strettamente collegata alla tutela del territorio e dell'ecosistema.

Al contrario, le spese sostenute per la con-

servazione del verde esistente o relative alla manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti non possono essere detratte, perché non connesse ad un intervento innovativo o modificativo.

La detrazione è esclusa per spese eseguite in economia, mentre è ammessa nel caso in cui il contribuente si rivolga a fornitori diversi per l'acquisto di piante (alberi, arbusti, cespugli e specie vegetali) e per la realizzazione dell'intervento, fermo restando che in questo caso occorre che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Tra le spese di progettazione e manutenzione connesse con gli interventi agevolabili e quindi oggetto di agevolazione, possono essere comprese anche quelle necessarie per indagini e stime del sito oggetto di intervento, purché direttamente riconducibili allo stesso intervento.

### **Soggetti ammessi all'agevolazione**

Ai fini dell'agevolazione, le spese devono essere sostenute da parte di coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi o da parte di familiari conviventi di tali soggetti.

Sono quindi ammessi a fruire della detrazione coloro che:

- › possiedono l'abitazione oggetto di intervento in qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- › detengono l'abitazione oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo, quindi in forza di un contratto di locazione o di comodato; possono quindi fruire dell'agevolazione anche gli inquilini ed i comodatari;
- › oltre ai loro familiari conviventi.

### **Immobili oggetto di agevolazione e limiti di detraibilità.**

In primo luogo, la detrazione è riservata agli

interventi realizzati su aree scoperte di singole unità abitative e l'importo delle spese non può superare € 5.000 per unità abitativa. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circ. n. 19/E/2020 (pag. 293), tale limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, pertanto al contribuente che esegue interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione viene riconosciuto più volte.

La detrazione spetta anche per spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, sempre fino ad un importo complessivo massimo pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. Pertanto, nel caso di interventi di sistemazione a verde eseguiti sia su una singola unità immobiliare facente parte di un condominio che sulle parti comuni dello stesso edificio condominiale, il diritto alla detrazione spetta con un doppio limite di spesa agevolabile, pari ciascuno a € 5.000.

In tale ipotesi, con riguardo all'intervento eseguito sulla parte comune condominiale, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che tale quota sia stata versata effettivamente al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se gli interventi di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente ad un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, la detrazione è ridotta al 50%.

Inoltre, la detrazione è cumulabile con la agevolazione già previste con riguardo agli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, ridotte nella misura del 50%.

### **Eventi successivi al sostenimento delle spese**

In caso di vendita dell'unità immobiliare oggetto di intervento, la detrazione non utilizzata

in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo fra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Nell'ipotesi di decesso del soggetto cui spetta la detrazione, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del giardino.

### Modalità di pagamento della spesa e di fruizione dell'agevolazione

La detrazione spetta a condizione che i relativi pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate e per la quota effettivamente rimasta a carico dei contribuenti interessati. In ordine a questo punto, con la circ. n. 19/E/2020 (pag. 293), l'Agenzia ha chiarito che la tracciabilità sussiste sia in caso di pagamenti effettuati tramite assegni bancari, postali o circolari non trasferibili sia con modalità informatizzate, quali ad esempio carte di credito, bancomat o bonifici.

Allo scopo di fruire della detrazione, nel documento di spesa (fattura o documento equipollente) deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario della detrazione e una descrizione dell'intervento che permetta di ricondurre la spesa fra quelle agevolabili.

Da ultimo, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### Modalità di compilazione del mod. 730/2021

Anche le spese agevolabili ai fini del bonus verde, così come quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, devono essere indicate nella sezione III A del mod. 730/2021 (righe da E41 a E43), compilando un rigo diverso per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di in-

tervento. Anche per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne di edifici residenziali va compilato un rigo specifico.

Alla colonna 1 ("Anno") va indicato l'anno di sostenimento delle spese, alla colonna 2 ("Tipologia") vanno indicati il codice 12 o il codice 13 a seconda che si intenda fruire dell'agevolazione per interventi su singole unità abitative o su parti comuni esterne di edifici condominiali. In caso di spese sostenute per sistemazione al verde di parti comuni condominiali, a colonna 3 va indicato il codice fiscale del condominio. Alla colonna 8 ("Numero rata") va indicato il numero della rata utilizzata nel 2020, quindi per le spese sostenute nel 2020 va necessariamente indicato il codice 1. A colonna 9 va riportato l'importo della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 5.000.

Visto che le spese in esame vanno riportate nella sezione III A, che richiede anche la compilazione della sezione III B (Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione), anche per queste è necessario compilare la sezione III B, indicando a colonna 1 il codice identificativo dell'immobile segnalato alla colonna 10 dei righe da E41 a E43 e alle colonne da 3 a 8 gli estremi catastali dell'immobile di cui il giardino costituisce pertinenza.

In caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, tale circostanza deve essere segnalata indicando una crocetta alla colonna 2 del rigo III B.

### Modalità di compilazione del mod. Redditi PF/2021

Anche in caso di compilazione del modello Redditi - Persone fisiche 2021, le spese agevolabili ai fini del bonus verde vanno indicate negli stessi righe dedicati alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche di cui alla sezione III A del modello (righe da RP41 a RP49), compilando

do un rigo diverso per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Per le spese sostenute per interventi eseguiti su parti comuni esterne di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Alla colonna 1 (“Anno”) va indicato l’anno di sostenimento delle spese, alla colonna 2 (“Tipologia”) vanno indicati il codice 12 o il codice 13 a seconda che l’agevolazione riguardi rispettivamente spese di sistemazione a verde di aree scoperte private o interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali. La colonna 3 va compilata solo in caso di spese sostenute per sistemazione al verde di parti comuni condominiali, riportando il codice fiscale del condominio. Alla colonna 8 (“Numero rata”) va indicato il numero della rata da detrarre nel 2020, quindi per le spese relative al bonus verde sostenute nel 2020 va indicato il numero 1. A colonna 9 va riportato l’intero l’importo della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 5.000 ed a colonna 10 va riportato l’importo della singola rata.

Anche con riguardo al modello Redditi, si osserva che, visto che le spese in esame vanno riportate nella sezione III A, che richiede anche la compilazione della sezione III B (Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione), ai fini del bonus verde è necessario compilare la sezione III B, indicando a colonna 1 il numero d’ordine dell’immobile segnalato alla colonna 11 dei righe da RP41 a RP47 e alle colonne da 3 a 8 gli estremi catastali dell’immobile di cui il giardino costituisce pertinenza. In caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, non è necessario indicare gli estremi catastali, ma è sufficiente apporre una crocetta alla colonna 2 del rigo III B. Per completezza, si osserva che, trattandosi di un’agevolazione utile ai fini IRPEF, può essere fruita anche da parte di soci di società di persone per interventi eseguiti su abitazioni possedute o detenute dalla società in regime d’impresa, che non costituiscono beni stru-

mentali per l’esercizio dell’attività, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. In questo caso, le spese devono essere riportate nel modello Redditi SP della società che ha sostenuto le spese (colonna 6 del quadro RP e rigo RN17, campo 9, del quadro RN) e correlativamente nei quadri RH (colonna 12), RP e RN del modello Redditi PF di ciascun socio.

### Documentazione utile ai fini della detrazione

La circ. n. 19/E/2020 (pag. 294) elenca anche i documenti utili ai fini della detrazione, da conservare ai fini di eventuali verifiche:

- › fatture o altri documenti fiscali idonei a comprovare il sostenimento della spesa e la sua riconducibilità agli interventi agevolabili;
- › documentazione attestante il pagamento con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali;
- › autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile;
- › in caso di interventi su parti comuni condominiali, dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, è necessario conservare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta;
- › in caso di condominio minimo sprovvisto di codice fiscale, occorre una autocertificazione sottoscritta dal condomino incaricato che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.